



COMUNE DI MONTEU ROERO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.38

OGGETTO: CONFERMA GETTONE DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventisette**, del mese di **dicembre**, alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SANDRI Michele	Sindaco	X	
FASANO Roberto	Vice Sindaco	X	
FERRERO Marco	Consigliere	X	
BOETTI Giuseppe	Consigliere	X	
BORDONE Gianluca	Consigliere	X	
BURATTO Lorenzo	Consigliere	X	
MORETTI Oddino	Consigliere	X	
BRENTA Diego Natale	Consigliere	X	
BUSSO Mario	Consigliere	X	
DEMICHELIS Claudia	Consigliere	X	
MORELLO Daniela - Consigliere	Consigliere		X
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott.ssa FRACCHIA Paola** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **SANDRI Michele** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO: CONFERMA GETTONE DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI
CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2020.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 77 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., disciplinanti lo “status” degli amministratori locali;

Visto in particolare l’ottavo comma dell’art. 82 del testo unico che ha demandato la determinazione dell’indennità di funzione e dei gettoni di presenza all’emanazione di un decreto del Ministero dell’Interno, adottato di concerto con il Ministero del Tesoro;

Visto il Decreto n. 119 emanato in data 04/04/2000 dal Ministero dell’Interno, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 12/05/2000, che ha fissato in **Lire 33.000 (17,04 euro)** la misura del gettone di presenza per i consiglieri dei Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti;

Visto il comma 25, lettere a) e b), dell’articolo 2 della legge finanziaria n. 244 del 24/12/2007 con i quali viene stabilito che i gettoni di presenza non possono superare, nell’ambito di un mese, l’importo pari a ¼ dell’indennità prevista per il Sindaco e che non è più possibile trasformare il gettone di presenza in indennità di funzione;

Visto ancora il comma 26 dell’articolo 2 summenzionato con il quale viene abrogata la possibilità di cumulare l’indennità di funzione percepita in un ente con il gettone di presenza percepito presso un’altra amministrazione;

Richiamata la L. 266/23.12.2005 art. 1 c. 54 che dispone:

“Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

- a) Le indennità di funzione spettanti ai sindaci..., ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali..., ai componenti degli organi esecutivi...dei citati enti;*
- b) Le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali.....;*
- c) Le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione dalla carica rivestiti”;*

Preso atto:

- Che la Corte dei Conti – Sezioni Riunite con deliberazione n. 1/Contr/2012 del 12.01.2012, ha ritenuto che ai fini della quantificazione dell’indennità di funzione degli amministratori locali e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, sia tuttora vigente l’art. 1, comma 54, della L. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), che ha disposto la riduzione del 10 per cento dei predetti compensi rispetto a quanto percepito dagli interessati al 30 settembre 2005 e che la materia concernete il meccanismo di determinazione di tali emolumenti, rivista dall’art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito nella legge 122/2010 demanda ad un successivo decreto del Ministero dell’Interno la revisione degli importi tabellari e che ad oggi il decreto non risulta ancora approvato; la Corte dei Conti sezioni Riunite ha ritenuto”...*Alla luce del quadro normativo richiamato e della ratio di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite che la disposizione di cui all’art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006; ed essendo il DL n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all’atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito”;*

- Ritenuto, pertanto, nelle more dell'entrata in vigore della nuova normativa, opportuno determinare per l'anno 2020, la misura del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale ai consiglieri comunali **applicando la riduzione obbligatoria del 10%**, dando atto che lo stesso potrà essere modificato a seguito del DPCM di aggiornamento che dovrà essere emanato;

Visto ancora il D.L. n. 112/2008 che:

- Con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la Possibilità di incremento di tutte le indennità dei gettoni di presenza, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

Visto il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900/TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

“Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito in decreto-legge n. 112/2008; Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008 è venuto meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento”;

Infine la Legge Del Rio Legge 56/2014, all'art. 1 c. 135 prevede la modifica del numero di consiglieri per i Comuni fino a 3.000 abitanti, elevandolo dall'attuale numero 6, secondo la vigente normativa, al numero di 10;

Tuttavia, sempre la Legge Del Rio, per gli oneri relativi agli amministratori comunali dispone che questi dovranno essere ridotti al fine di garantire che, a fronte dell'aumento del numero di consiglieri stessi, non ci siano oneri aggiuntivi per i Comuni; infatti l'art. 1 c. 136 dispone che: *“.....I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti”;*

RICHIAMATA la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24/04/2014, che, fornendo una prima interpretazione inerente i parametri di riferimento per assicurare l'invarianza di spesa, evidenzia:

- “al fine di individuare un criterio di calcolo uniforme per tutti i comuni, si ritiene che l'interpretazione della legge 56 del 2014 debba tenere conto delle esigenze di rafforzamento delle misura di contenimento e controllo della spesa che costituiscono uno dei principali obiettivi cui è finalizzata la legge, funzionale alla correzione e al risanamento dei conti di finanza pubblica”. Per questo anche i comuni che, non essendo ancora andati al voto non hanno potuto ridurre consiglieri e assessori, dovranno “parametrare la rideterminazione degli oneri per assicurare l'invarianza di spesa” ai tali del DL 138/2011 convertito in legge 148/2011”;
- “tutti i comuni, compresi quelli che non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare le riduzioni del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza di spesa, al numero di amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14/09/2011, n. 148”;
- Gli atti che rideterminano gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui si sta trattando, sono deliberati dal consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera i) del TUEL;
- L'obbligo può essere assolto anche dai nuovi organi consiliari, nel corso della prima delibera del consiglio comunale, fermo restando che l'invarianza di spesa dovrà essere assicurata a far data dalla proclamazione degli eletti nei singoli comuni.

La circolare prefettizia Cuneo 0020294/24.04.2014, che ricalca quella ministeriale, dispone che l'invarianza della spesa la si deve parametrare al "numero degli amministratori indicati all'art. 16 comma 17 del D.L. 138/2011 convertito in legge 148/2011;

Sempre la circolare prefettizia di Cuneo soprarichiamata, fra gli oneri da considerare per la invarianza della spesa, include indennità, gettoni e spese viaggi;

Dato atto che:

- Ai fini dell'individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto dell'invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del TUEL, per la loro estrema variabilità, collegata all'attività dell'amministratore.
- Restano incluse nel computo di detti oneri le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate dagli artt. 84 e 85, comma 2, del TUEL;

ATTESO CHE tali modifiche normative trovano immediata applicazione:

Visto che questo Comune secondo i dati ISTAT, alla data del 31 dicembre 2017, penultimo anno (art. 156 del D.Lgs. n. 267/2000) conta n. 1618 abitanti residenti;

Vista la tabella comparativa del numero dei consiglieri previsti dalla L. 148/2011 e dalla nuova Legge 56/2014, come segue:

Comuni della fascia demografica in cui rientra il nostro Comune	Numero dei consiglieri comunali (escluso il Sindaco) dopo il decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011	Numero dei consiglieri comunali (escluso il Sindaco) dopo la modifica operata dalla legge 7 aprile 2014 n. 56
Da 1001 a 3000	6	10

Al fine del presente atto pertanto si propone il provvedimento che segue:

determinazione (comuni da 1.001 a 3.000 abitanti) gettone consigliere € 18,08-10% (taglio legge 266/2005) = € 16,27;

€ 16,27 x n. 6 consiglieri (ex legge 148/2011) = € 97,62

€ 97,62 : 10 consiglieri (legge Del Rio) = € 9,76 GETTONE CADUNO

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal responsabile del servizio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000. Espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di approvare la premessa narrativa a motivazione del presente atto, ed in particolar modo per la pronuncia n. 1/2012 della Corte dei Conti in sezioni riunite (circa la riduzione obbligatoria del 10% del gettone di presenza degli amministratori locali) e per l'applicazione della norma della Legge 56/2014 per l'invarianza della spesa;
- 2) Di confermare la misura del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale in € 9,76 lorde per ogni seduta;
- 3) Di determinare il tetto massimo della spesa per ogni seduta consiliare, con decorrenza dalle amministrative del 25 maggio 2014, nell'importo di € 97,62 corrispondente ad € 9,76 per numero 10 consiglieri;

- 4) Di dare atto che il presente provvedimento potrà essere modificato a seguito dell'emanazione del D.P.C. previsto dall'art. 5 del D.L. n. 78/2010 o di altre disposizioni in materia, o a seguito di chiarimenti della Corte dei Conti;
- 5) Di riconoscere che la rideterminazione degli importi dei gettoni di presenza dei consiglieri è operata al fine di assicurare l'invarianza della spesa rispetto alle disposizioni di cui al decreto legge 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14/09/2011, n. 148;
- 6) Di non approvare alcun gettone per i componenti delle commissioni comunali, né consiliari;
- 7) Di demandare alla Giunta Comunale gli adempimenti inerenti la riparametrazione degli importi delle indennità di funzione del Sindaco e degli Assessori;
- 8) Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario per la esecuzione al presente atto.

SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000 , n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.TO: SANDRI MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT.SSA FRACCHIA PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13-gen-2020 al 27-gen-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO: (SANDRI Michele)

Relata di pubblicazione N. 18
Dal 13-gen-2020 al 27-gen-2020

IL MESSO COMUNALE
F.TO: (BERTORELLO Marina)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 13-gen-2020 al 27-gen-2020

Monteu Roero, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO: (SANDRI Michele)

Copia della presente è stata comunicata:
ai Capigruppo Consiliari
ai Prefetti

La presente deliberazione:

X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

[] E' divenuta esecutiva il _____, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Monteu Roero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO: DOTT.SSA FRACCHIA PAOLA

E' copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge.
Monteu Roero, li 13/01/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO
f.TO: (BERTORELLO Marina)